

ACCADEMIA DI BELLE ARTI

MACERATA

STATUTO

TITOLO I

NORME GENERALI

Art. 1

Principi

1. L'Accademia di Belle Arti con sede a Macerata, in via Berardi n°6 (di seguito nominata Accademia), istituita con D.P.R. n°1161 del 2 ottobre 1972, è un' Istituzione pubblica di Alta Cultura, ai sensi dell'art. 33 della Costituzione, afferente al comparto dell'Alta Formazione Artistica e Musicale (AFAM) presso il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR).
2. L'Accademia ha personalità giuridica ed autonomia didattica, artistica, scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile, nel rispetto dei principi dell'ordinamento contabile dello Stato e degli enti pubblici.
3. L'Accademia non persegue finalità di lucro.
4. Fini primari dell'Accademia sono la promozione di una cultura fondata sui valori universali dei diritti umani, di un sapere critico, aperto allo scambio, alla cooperazione e all'interazione con altre culture attraverso attività di formazione nel settore artistico, di ricerca e di produzione con la partecipazione, a pieno titolo, di docenti, studenti e personale tecnico-amministrativo, nell'ambito delle rispettive competenze, funzioni e responsabilità.
5. L'Accademia garantisce il pieno diritto allo studio degli studenti, attraverso l'organizzazione dei servizi didattici, di sostegno e di orientamento onde rendere effettivo e proficuo il permanere dello studente all'interno dell'Istituzione.

6. Nell'Accademia sono previste forme di programmazione, di coordinamento, di valutazione delle attività, di pubblicità e di controllo della legittimità degli atti, sulla base dei criteri di efficacia ed efficienza e dei principi di trasparenza e partecipazione.
7. L'Accademia persegue lo sviluppo dei rapporti nazionali ed internazionali favorendo gli scambi di docenti e studenti.

Art. 2

Libertà di ricerca e di insegnamento

1. L'Accademia provvede ai vari livelli di formazione stabiliti dall'ordinamento del comparto AFAM, nell'ambito del sistema nazionale dell'istruzione di livello universitario.
2. L'Accademia assicura la qualità e l'efficacia dell'attività di formazione garantendo la connessione tra ricerca ed insegnamento e rendendo espliciti i criteri e le forme della valutazione.
3. L'Accademia favorisce l'avanzamento delle conoscenze, la ricerca e la produzione artistica e ne salvaguarda la piena libertà, predisponendo specifici programmi e progetti, garantendo alle sue componenti l'accesso ai finanziamenti, disponibili e consentendo loro l'utilizzo delle dotazioni di infrastrutture, di laboratori e di strumentazione tecnica.
4. L'Accademia garantisce la libertà di insegnamento riconoscendo al corpo docente la piena autonomia nei contenuti, nei metodi, nei criteri di valutazione, nell'organizzazione e gestione dell'attività didattica, purché non in contrasto con l'ordinamento e la programmazione istituzionale.

Art. 3

Accordi di collaborazione

1. Per il raggiungimento dei fini istituzionali, l'Accademia promuove ogni forma opportuna e legittima di collaborazione artistica e didattica, stipulando convenzioni o accordi con le Amministrazioni statali e con soggetti pubblici o privati nazionali ed internazionali. Tali accordi si possono concretizzare anche nella istituzione di sedi distaccate e di consorzi

interaccademici, con università e/o altri enti e/o associazioni, in conformità ai regolamenti di cui all'art.2, comma 7 della legge 508/99.

2. L'Accademia può svolgere prestazioni per conto terzi nell'ambito dei compiti, delle caratteristiche e delle competenze che le sono proprie.

Art. 4

Finanziamenti

1. Le risorse finanziarie dell'Accademia sono costituite dai trasferimenti da parte dello Stato, da erogazioni da parte di enti pubblici e soggetti privati e da entrate proprie.
2. L'Accademia può ricorrere per le spese di investimento, nei limiti ed alle condizioni previste dalla normativa vigente, a prestiti, leasing o altri prodotti finanziari, in modo da garantire condizioni di equilibrio in un piano pluriennale.

Art. 5

Principi di organizzazione e amministrativi

1. L'organizzazione dell'Accademia segue i principi dell'autonomia, efficienza, responsabilità, trasparenza e semplificazione delle procedure. Quest'ultime attraverso la pubblicità degli atti e il diritto di accesso agli atti amministrativi, come regolamentato dalle norme vigenti.
2. L'Accademia assicura ampia informazione delle decisioni adottate e provvede a dare ampia ed esauriente conoscenza delle proprie attività e di tutte le informazioni utili.
3. L'Accademia attua il principio delle pari opportunità secondo la legge 125/91 e successive modificazioni.

Art. 6

Libertà di associazione e di riunione e uso degli spazi accademici

1. L'Accademia favorisce e sostiene le attività promosse da associazioni e cooperative costituite con finalità culturali, ricreative e di mutualità dalle proprie componenti interne, alle quali garantisce la libertà di riunione nei propri spazi per motivi culturali, sindacali o, comunque, legati alla vita accademica. Inoltre, favorisce lo svolgimento di congressi, convegni ed

iniziative artistiche e culturali, anche su proposta di soggetti esterni, previa opportuna valutazione ed autorizzazione.

Art. 7

Principi di comportamento

1. Il personale docente, amministrativo e gli studenti hanno il diritto ed il dovere di concorrere, nell'ambito delle rispettive responsabilità, al perseguimento delle finalità dell'Accademia.
2. Il personale docente è tenuto all'osservanza dei doveri connessi con il loro ufficio, nonché di quanto disposto dagli organi istituzionali in materia di funzionamento dell'Accademia, di coordinamento della didattica e di attuazione del diritto all'apprendimento da parte degli studenti.
3. Le singole parti sono tenute ad osservare le norme del presente Statuto e dei diversi Regolamenti e ad assumere, all'interno degli spazi dell'Accademia e nei rapporti reciproci, comportamenti consoni con la natura e le funzioni dell'Istituzione.

Art. 8

Attività culturali e sportive

1. L'Accademia promuove e favorisce, in collaborazione con gli enti preposti per l'attuazione del diritto allo studio, attività culturali e sportive per gli studenti e proprio personale, attraverso apposite forme organizzative e di programmazione concertata.

TITOLO II

AUTONOMIA STATUTARIA

Art. 9 **Statuto**

1. L'autonomia dell'Accademia è regolata dal presente Statuto.
2. In prima applicazione lo Statuto è adottato ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. 28 febbraio 2003 n.132, con delibera del Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio dei Professori e trasmesso al MIUR per l'approvazione.
3. La revisione dello Statuto è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, con il parere del Consiglio Accademico ed approvato dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento funzione pubblica.

Art. 10 **Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità**

1. Il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità disciplina la gestione finanziaria e contabile dell'Accademia.
2. In prima applicazione il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità, redatto sulla base della griglia ministeriale, viene emanato, ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. 28 febbraio 2003 n.132, con delibera del Consiglio di Amministrazione e trasmesso al MIUR per l'approvazione.
4. La revisione del Regolamento di Amministrazione, finanza e contabilità è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, con il parere del Consiglio Accademico ed approvato dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento funzione pubblica.

Art. 11
Regolamento didattico

1. Il Regolamento didattico disciplina l'ordinamento degli studi in base ai quali l'Accademia rilascia titoli con valore legale.
2. In prima applicazione il Regolamento didattico, ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. 28 febbraio 2003 n.132 è deliberato, a maggioranza assoluta dei componenti, dal Collegio dei Professori, integrato con due rappresentanti degli studenti, sentito il Consiglio di Amministrazione.
3. La revisione del regolamento didattico è deliberata dal Consiglio Accademico, sentito la Consulta degli Studenti e trasmesso al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, che, acquisito il parere del CNAM, esercita il controllo.

Art. 12
Altri regolamenti

1. Ai sensi dell'art.13 del DPR 28 febbraio 2003 n° 132, il Consiglio di Amministrazione emana il regolamento che disciplina l'organizzazione degli uffici, ai quali è attribuita la gestione amministrativa e contabile dell' Accademia.
2. Le procedure elettorali per la designazione dei membri elettivi negli organi istituzionali dell'Accademia sono disciplinate da specifici regolamenti, redatti nel rispetto delle disposizioni statutarie regolarmente emanate dagli organi collegiali, ossia il Consiglio di Amministrazione e il Consiglio Accademico, secondo quanto previsto dal D.P.R. 28 febbraio 2003 n.132 agli artt. 7, comma 6, lett. a), e 8, comma 3, lett. d).
3. Altri regolamenti interni, eventualmente conseguenti a necessità di gestione per l'ottimale realizzazione delle finalità istituzionali, potranno essere predisposti secondo le procedure contemplate dal D.P.R. 132/03.

TITOLO III

ORGANI ISTITUZIONALI

Art. 13 Definizione

1. Gli organi istituzionali dell'Accademia sono il Presidente, il Direttore, il Consiglio di Amministrazione, il Consiglio Accademico, il Collegio dei Revisori, il Nucleo di valutazione, il Collegio dei Professori e la Consulta degli Studenti.

Art. 14 Il Presidente

1. Il Presidente è il rappresentante legale dell'Istituzione, salvo per quanto di competenza del Direttore, secondo l'art. 15 del presente Statuto.
2. Il Presidente è nominato dal Ministro entro una terna di soggetti, designata dal consiglio accademico, in possesso di alta qualificazione professionale e manageriale, nonché di comprovata esperienza maturata nell'ambito di organi di gestione di istituzioni culturali ovvero avente riconosciuta competenza nell'ambito artistico e culturale.

Il Consiglio accademico effettua la designazione di cui al comma precedente entro il termine di sessanta giorni antecedenti la scadenza dell'incarico del presidente uscente. Il Ministro provvede alla nomina entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione delle predette designazioni.

(comma sostituito con DM 112 del 11/6/2007)

3. La carica dura un triennio confermabile consecutivamente una sola volta.
4. Il Presidente nello specifico:
 - a. nomina i tre membri del Collegio dei Revisori, come previsto dall'art.9 del DPR 28 febbraio 2003 n° 132;
 - b. convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e, sentito il Direttore, ne fissa l'ordine del giorno;
 - c. emana gli atti ed i decreti deliberati dal medesimo Consiglio, vigilando sul rispetto ed adempimento;
 - d. propone al Consiglio di Amministrazione il bilancio di previsione e il bilancio di esercizio;
 - e. assume, in caso di necessità e di indifferibile urgenza, i necessari provvedimenti, da sottoporsi a ratifica del Consiglio di Amministrazione alla prima riunione successiva utile;

- f. cura il coordinamento con le autorità locali, gli enti, gli istituti finanziari al fine di determinare forme di sponsorizzazione e di finanziamento alle libere attività artistiche, di ricerca e sperimentazione programmate e promosse dall'Accademia.
5. Il Presidente nomina con proprio decreto un Vicepresidente, scelto tra i componenti del Consiglio di Amministrazione, con incarico di sostituirlo, in caso di assenza o impedimento in tutte le funzioni non espressamente riservate al Presidente da specifica disposizione regolamentare o legislativa. *(comma integrato con D.D. Miur/Afam 248 del 05/07/2012)*

Art. 15 Il Direttore

1. Il Direttore è responsabile dell'andamento didattico, scientifico ed artistico dell' Accademia, svolgendo funzioni d'iniziativa, indirizzo e vigilanza, nonché di attuazione dei programmi e degli orientamenti formulati dal Consiglio Accademico.
2. Il Direttore ha la rappresentanza legale dell'Accademia in ordine alle collaborazioni e alle attività per conto terzi che riguardano la didattica, la ricerca, le sperimentazioni e la produzione.
3. Il Direttore nello specifico:
 - a. convoca e presiede il Collegio dei Professori ed il Consiglio Accademico e sovrintende alla esecuzione delle rispettive delibere;
 - b. garantisce l'autonomia didattica e di ricerca dei docenti e l'osservanza delle norme concernenti l'ordinamento accademico;
 - c. vigila, nell'ambito delle sue competenze, sul funzionamento dell'Accademia, al fine di provvedere all'efficienza delle strutture e dei servizi, assegnando mansioni e responsabilità, di concerto con il Consiglio Accademico;
 - d. esercita l'autorità disciplinare sui docenti e gli studenti;
 - e. dà esecuzione con propri decreti al piano di indirizzo e di programmazione delle attività didattiche, di ricerca e di produzione deliberato dal Consiglio Accademico;
 - f. Pubblica all'inizio di ogni anno accademico una relazione sullo stato dell'offerta formativa dell'Accademia.

4. Il Direttore è eletto dai docenti dell'Istituzione (*D.D. Miur/Afam 248 del 05/07/2012*), tra i docenti del comparto AFAM, sulla base di particolari requisiti di comprovata professionalità, stabiliti con il regolamento di cui all'art. 2, comma 7, lett. a) della Legge 508/99, ed attestati da documentazione curriculare; in sede di prima applicazione e fino alla adozione del predetto regolamento, i requisiti saranno:
 - a. quelli riferiti all'esperienza professionale e di direzione, acquisiti anche in ambiti multidisciplinari ed internazionali;
 - b. la sussistenza di almeno cinque anni di anzianità nel ruolo di docente;
 - c. il non aver riportato condanne penali né sanzioni disciplinari superiori alla censura per le quali non siano stati riabilitati.
5. Il Direttore dura in carica tre anni e può essere confermato consecutivamente una sola volta.
6. Il Direttore è nominato con decreto del Ministero competente.
7. Il Direttore è eletto a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto in prima votazione; nel caso in cui questa abbia esito negativo, si procede alla seconda votazione con la stessa procedura e quorum. Qualora nessuno dei candidati raggiunga la maggioranza richiesta si va al ballottaggio tra i due candidati che hanno avuto il maggior numero dei voti nella seconda votazione; con la terza ed ultima votazione sarà eletto il candidato che ha ricevuto il maggior numero di voti; a parità di voti prevale l'anzianità di servizio in ruolo; a parità di anzianità di servizio prevarrà l'anzianità di età. Tra una votazione e l'altra dovrà intercorrere un tempo minimo di gg. 6 e non superiore a gg. 12.
8. Per le procedure di elezione:
 - a. Il Direttore, pro tempore, indice le elezioni centoottanta giorni prima della scadenza del suo mandato, nominando contestualmente una commissione elettorale, composta dai tre decani in servizio che dichiarano di non candidarsi a Direttore, che valuterà l'ammissibilità delle candidature in base ai tempi e ai termini previsti e svolgerà tutte le procedure connesse;
 - b. Le domande di candidatura corredate di curriculum e di autocertificazione, attestante i requisiti previsti al comma 4 del presente articolo, debbono essere presentate nei sessanta giorni successivi l'indizione delle elezioni;
 - c. La commissione elettorale svolgerà le sue mansioni di valutazione dell'ammissibilità delle domande nei successivi trenta giorni e fisserà la data per le votazioni, tenendo

conto che dovrà essere eletto il nuovo Direttore entro un mese dal termine del mandato del Direttore precedente, per evitare la vacatio.

9. Il Direttore, può designare un vice direttore, che lo coadiuvi e lo supplisca in caso di impedimento o di assenza, delegandogli quelle funzioni che non siano espressamente riservate, per specifiche disposizioni regolamentari o legislative, al Direttore stesso. Il vice direttore, in caso di presenza congiunta in un organo accademico, non ha diritto di voto.
10. Il Direttore può affidare ad altri docenti (*D.D. Miur/Afam 248 del 05/07/2012*) di ruolo compiti di rappresentanza istituzionale finalizzata alla realizzazione di progetti specifici e allo svolgimento di attività definite, inoltre può designare uno o più delegati alla verifica e alla firma di atti di sua competenza, con l'eccezione per quanto espressamente riservato al Direttore stesso da specifiche disposizioni regolamentari o legislative.
11. Il Direttore, durante il suo mandato, può limitare la propria attività didattica, ivi compreso l'esonero dall'obbligo di svolgere il corso ufficiale, nominando un sostituto temporaneo secondo le norme vigenti.
12. Al Direttore è attribuita un'indennità di direzione a carico del bilancio dell'Accademia.
13. Nel caso di dimissioni volontarie, le funzioni di Direttore sono assunte dal vice direttore, di cui al comma 9 del presente articolo, il quale avvierà prontamente, comunque non oltre il quindicesimo giorno successivo, le procedure di elezioni.

Art. 16

Il Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione sovrintende alla gestione amministrativa, finanziaria e patrimoniale e promuove il reperimento delle risorse finanziarie.
2. In particolare:
 - a. delibera lo statuto ed i regolamenti di gestione e di organizzazione, secondo le normative vigenti;
 - b. definisce, in attuazione del piano di indirizzo di cui all'art. 8 comma 3, lettera a del DPR 123/03, la programmazione della gestione economica dell'Accademia;
 - c. approva il bilancio di previsione dell'Accademia, le sue variazioni e il rendiconto consuntivo, sulla base delle priorità indicate dal Consiglio Accademico nel piano

- d'indirizzo, di cui all'art. 17 comma 2 lett. a del presente Statuto e delle necessità della Accademia;
- d. definisce, nei limiti delle disponibilità di bilancio, e su proposta del Consiglio Accademico, l'organico del personale docente per le attività didattiche e di ricerca, nonché del personale non docente, secondo le esigenze di settore;
 - e. vigila sulla conservazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare e mobiliare dell'Accademia, tenuto conto delle esigenze didattiche, scientifiche e di ricerca derivanti dal piano di indirizzo determinato dal Consiglio Accademico;
 - f. determina, sentito il Consiglio Accademico, la misura dei contributi a carico degli studenti, stabilendo le quote di ripartizione nelle linee di spesa del bilancio;
 - g. delibera l'accettazione di lasciti e donazioni;
 - h. approva convenzioni e contratti quando non di competenza del Direttore;
 - i. delibera sui provvedimenti che determinano oneri per il bilancio.
3. Il Consiglio di Amministrazione è costituito da:
 - a. Presidente;
 - b. Direttore;
 - c. un esperto di amministrazione nominato dal Ministro, scelto fra personalità dell'arte e della cultura, del sistema produttivo e sociale delle professioni e degli enti pubblici e privati;
 - d. un rappresentante dei docenti, designato dal Consiglio Accademico;
 - e. uno studente designato dalla Consulta degli Studenti;
 4. Il Consiglio di Amministrazione è integrato da ulteriori componenti, fino ad un massimo di due, nominati dal Ministro su designazione di enti, anche territoriali, fondazioni o organizzazioni culturali, artistiche o scientifiche pubbliche o private, qualora contribuiscano al finanziamento o al funzionamento dell'Accademia, per una quota non inferiore a quella stabilita con decreto del Ministro.
 5. Il Direttore Amministrativo, partecipa al Consiglio di Amministrazione con voto consultivo e può essere assistito da un dipendente per la verbalizzazione.
 6. Nelle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, in caso di parità di voti, prevale il voto espresso dal Presidente.

7. I membri elettivi del Consiglio di Amministrazione durano in carica anni tre e possono essere confermati consecutivamente una sola volta.

Art. 17

Il Consiglio Accademico

1. Il Consiglio Accademico è l'organo istituzionale preposto alla programmazione, sviluppo e coordinamento dell'attività didattica, di ricerca e produzione dell'Accademia.
2. Il Consiglio Accademico pertanto, tenuto conto delle disponibilità di bilancio :
 - a. definisce le linee di intervento e di sviluppo della didattica, della ricerca e della produzione, formulando, sentito il Collegio dei Professori, il piano d'indirizzo e la programmazione delle stesse;
 - b. assicura il monitoraggio ed il controllo delle attività programmate, provvedendo al coordinamento e curando l'ottimale utilizzo degli spazi dell'Accademia;
 - c. elabora ed approva, in conformità dei criteri di cui all'art. 2, comma 7, lett. h, della Legge 508/99, il Regolamento didattico dell' Accademia, sentito il Collegio dei Professori, nonché il regolamento degli studenti, sentita la Consulta degli Studenti;
 - d. svolge le funzioni non espressamente demandate al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell' art. 8 comma 3 lett. f del DPR n° 132/03
 - e. esercita le relative competenze al reclutamento dei docenti secondo il regolamento di cui all'art. 2, comma 7, lettera e) della Legge 508/99 ed assegna all'organico, sentito il Collegio dei Professori, le funzioni didattiche e scientifiche;
 - f. disciplina ed organizza l'attività di tutorato e di orientamento degli studenti.
3. Il Consiglio accademico è composto:
 - a. dal Direttore, che lo presiede;
 - b. da sei membri eletti dal corpo docenti tra i suoi componenti dell'istituzione, con almeno due anni in qualità di docente nell'Accademia;
 - c. da due studenti designati dalla Consulta degli Studenti.
4. I membri eletti nel Consiglio Accademico durano in carica tre anni e possono essere confermati consecutivamente una sola volta.

5. I rappresentanti degli studenti durano in carica tre anni e possono essere confermati consecutivamente una sola volta, purchè abbiano conservato le condizioni per l'eleggibilità.
6. Il Direttore convoca il Consiglio Accademico e ne fissa l'ordine del giorno; possono altresì fare richiesta di convocazione almeno un quarto dei suoi componenti, in tal caso il Direttore lo riunisce entro gg. 15, ponendo all'ordine del giorno gli argomenti che hanno motivato la richiesta.

Art. 18

Collegio dei Revisori dei conti

1. Il Collegio dei Revisori dei conti vigila sulla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ed espleta i controlli di regolarità amministrativa e contabile di cui all'art.2 del Decreto legislativo 30/07/1999, n° 286; ad esso si applicano le disposizioni del codice civile in quanto compatibili.
2. Il Collegio dei Revisori dei conti è costituito con provvedimento del Presidente.
3. Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da tre membri, esperti in possesso dei requisiti di cui al decreto legislativo 27/01/1992, n° 88, di cui uno, che lo presiede, è designato dal Ministero dell'economia e delle finanze, e gli altri due designati dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Scientifica.
4. I tre membri durano in carica per tre anni e possono essere confermati consecutivamente una sola volta.
5. Il Collegio dei Revisori dei conti presenta una relazione sul conto consuntivo annuale che viene trasmessa al Superiore Ministero unitamente al consuntivo stesso.
6. I componenti del Collegio possono assistere alle sedute del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto.

Art. 19

Nucleo di valutazione

1. Il Nucleo di valutazione è un organo autonomo, preposto alla valutazione della rispondenza dei risultati agli obiettivi programmati dall'Accademia.

2. Il nucleo di valutazione viene istituito con delibera del Consiglio di Amministrazione, sentito il Consiglio Accademico ed è formato da tre membri aventi competenze differenti, di cui due scelti fra esperti esterni, anche stranieri, di comprovata qualificazione nel campo della valutazione. I tre membri del nucleo di valutazione durano in carica tre anni e possono essere confermati consecutivamente una sola volta. A seguito della presa d'atto delle dimissioni di qualsiasi componente, la sostituzione deve essere operata entro quarantacinque giorni dall'organo competente e il subentrante rimane in carica fino al termine del triennio in questione. La carica di membro al Nucleo di valutazione è incompatibile con altre cariche negli organi dell'Accademia.
3. Il Nucleo di valutazione verifica la rispondenza dei risultati agli obiettivi. In particolare:
 - a. valuta i risultati dell'attività didattica e scientifica e del funzionamento complessivo dell'istituzione, verificando, anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, l'utilizzo ottimale delle risorse.
 - b. redige una relazione annuale sulle attività e sul funzionamento dell'istituzione, secondo quanto indicato dall'art. 10, comma 2, lettera b) del D.P.R. 132/03, da trasmettere al Ministero entro il 31 marzo di ogni anno. La relazione costituisce il quadro di riferimento per l'assegnazione a parte del Ministero di contributi finanziari.
 - c. Acquisisce periodicamente, mantenendone l'anonimato, le opinioni degli studenti sulle attività didattiche, dandone conto nella relazione annuale, di cui alla lettera b.
4. L'Accademia assicura al nucleo di valutazione l'autonomia operativa, il diritto di accesso ai dati ed alle informazioni necessarie, nonché la pubblicità e la diffusione degli atti nel rispetto della normativa e della tutela della riservatezza.

Art. 20
Collegio dei Professori

1. Il Collegio dei Professori svolge funzioni di supporto alle attività del Consiglio Accademico.
2. Nello specifico il Collegio dei Professori :
 - a. elabora e sviluppa il dibattito sull'immagine artistica e culturale esterna dell'Accademia, presentando al presidente del Consiglio Accademico documenti e proposte in materia di

- ricerca artistica e di organizzazione della didattica, di indirizzo e di coordinamento delle attività dei corsi, di sviluppo di metodologie formative nel campo delle arti;
- b. provvede all'attività di tutorato e di orientamento degli studenti;
 - c. esprime i pareri di competenza previsti dal presente Statuto;
 - d. propone al Presidente del Consiglio Accademico modifiche allo Statuto e ai Regolamenti di autonomia, approvate almeno dai due terzi degli aventi diritto.
3. Il Collegio dei Professori è composto dal Direttore, che lo presiede e lo convoca, e da tutto il personale in servizio con funzione didattica; possono altresì fare richiesta di convocazione almeno un quarto dei suoi componenti, in tal caso il Direttore lo riunisce entro gg. 15, ponendo all'ordine del giorno gli argomenti che hanno motivato la richiesta.

Art. 21

La Consulta degli Studenti

1. La Consulta degli Studenti rappresenta l'organizzazione autonoma mediante la quale gli studenti partecipano alla gestione dell'Accademia e curano la diffusione delle informazioni di loro interesse.
2. I principali compiti svolti dalla Consulta degli Studenti sono:
 - a. esprimere i pareri previsti dallo Statuto e dai Regolamenti;
 - b. indirizzare richieste e formulare proposte, soprattutto in merito all'organizzazione didattica e ai servizi per gli studenti, al Consiglio Accademico ed al Consiglio di Amministrazione, i quali sono tenuti obbligatoriamente a rispondere;
 - c. propone al Presidente del Consiglio Accademico modifiche allo Statuto e ai Regolamenti di autonomia, approvate almeno dai due terzi degli studenti iscritti nell'anno in corso.
3. La Consulta degli Studenti è composta da un numero variabile di studenti definito in proporzione al numero degli iscritti all'Accademia, ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. 132/03, ed inoltre dai due studenti eletti nel Consiglio Accademico. I membri della Consulta degli Studenti e quelli del Consiglio Accademico sono eletti a scrutinio segreto dagli studenti regolarmente iscritti all'Accademia e tra gli stessi. Il rappresentante per il Consiglio di Amministrazione viene designato tra i membri eletti nella Consulta degli Studenti. I membri eletti nella Consulta

restano in carica tre anni, conservando sempre le condizioni di eleggibilità, e possono essere confermati consecutivamente una sola volta permanendo le stesse condizioni.

4. Il Consiglio di Amministrazione assicura i mezzi necessari allo svolgimento delle funzioni della Consulta degli Studenti.
5. A seguito della presa d'atto delle dimissioni di un membro elettivo della Consulta, o in caso di sua decadenza per mancanza dei requisiti originari, la sua sostituzione viene effettuata attingendo alla graduatoria dei non eletti, entro quarantacinque giorni; il subentrante resta in carica fino al termine di scadenza dell'organismo in questione.

TITOLO IV

ORGANIZZAZIONE DIDATTICA E DI RICERCA ARTISTICA

Art. 22 Criteri generali

1. L'Accademia promuove, organizza e svolge attività di formazione, specializzazione e di ricerca nel settore artistico, nonché correlate attività di produzione.
2. L'Accademia dispone di propria dotazione organica e si avvale di esperti e di cultori della materia per lo svolgimento delle attività di cui al comma precedente, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia.
3. L'Accademia rilascia specifici diplomi di primo e secondo livello, nonché di perfezionamento, di specializzazione e di formazione alla ricerca in campo artistico, ai sensi dell'art. 2 comma 5 della legge 21/12/1999, n°508.
4. L'organizzazione della didattica e della ricerca è disciplinata da apposito regolamento.

TITOLO V

ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA E DEI SERVIZI

Art. 23

Indirizzi della gestione amministrativa

1. L'attività amministrativa costituisce lo strumento organizzativo per lo svolgimento dei compiti amministrativi, didattici, di ricerca e di produzione dell'Accademia.
2. Per il raggiungimento dei propri fini istituzionali l'Accademia si articola in unità gestionali, tecniche ed amministrative responsabili, nel settore di loro competenza, dei vari procedimenti e degli adempimenti attuativi, misurandone l'efficacia e la rispondenza agli obiettivi assunti con periodici controlli valutativi.
3. L'Accademia assume, quale principio organizzativo della propria attività amministrativa il metodo della programmazione per obiettivi e per progetti.
4. L'Accademia cura il proprio patrimonio di professionalità amministrativa, gestionale e tecnica mediante strumenti che, nel rispetto della normativa vigente e della contrattazione collettiva del lavoro, sviluppino tale professionalità e ne consentano il riconoscimento pertanto promuove, nei limiti di bilancio, forme di aggiornamento professionale del personale tecnico-amministrativo e ne valorizza le competenze.
5. L'attività amministrativa, finanziaria e contabile è disciplinata dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, redatto secondo uno schema tipo elaborato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, nel rispetto dei principi dell'ordinamento contabile dello Stato e della normativa vigente.

Art. 24

Direttore Amministrativo

1. L'incarico di Direttore Amministrativo è attribuito con delibera del Consiglio di Amministrazione, su proposta del Direttore, ad un dipendente dell'Accademia, ovvero di altre

pubbliche amministrazioni in posizione di comando, in possesso di laurea e già appartenete all'area direttiva.

2. L'incarico ha una durata triennale ed è rinnovabile. Può essere revocato in qualsiasi momento con delibera motivata del Consiglio di Amministrazione, nelle ipotesi di cui al D.L.vo 30 marzo 2001 n° 165 art.19 comma 7, in caso di responsabilità dirigenziale per inosservanza delle direttive generali e per i risultati negativi dell'attività amministrativa e della gestione.
3. L'incarico può essere altresì attribuito, avuto riguardo alle dimensioni organizzative e finanziarie dell'Accademia, a personale dirigenziale, secondo quanto previsto dall'art.19 del D.L.vo del 30 marzo 2001, n° 165.
4. Il Direttore Amministrativo è responsabile della struttura amministrativa, organizzativa, finanziaria, patrimoniale e contabile dell'Accademia. Egli è a capo degli uffici e delle strutture amministrative centrali e decentrate e svolge un'attività generale d' indirizzo, di coordinamento e di controllo nei confronti del personale non docente, in applicazione dei piani ed obiettivi definiti dagli organi di governo dell'Accademia.
5. Competono al Direttore Amministrativo, in conformità a quanto previsto dalla contrattazione collettiva nazionale vigente:
 - a. la determinazione dei criteri generali di organizzazione degli uffici e dei servizi;
 - b. la vigilanza sulle attività amministrative e gestionali degli uffici, sui servizi e i beni dell'Accademia, nonché le funzioni previste dalla legge per la gestione del personale tecnico-amministrativo;
 - c. la predisposizione, secondo quanto disposto nel presente Statuto e nel Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità, del documento di bilancio preventivo annuale e del conto consuntivo;
 - d. la proposta al Consiglio di Amministrazione delle linee organizzative e delle modifiche dell'assetto organizzativo del personale non docente, nonché della sua assegnazione alle strutture, previa valutazione delle specifiche competenze necessarie;
 - e. la verifica e il coordinamento delle attività dei funzionari e dei responsabili degli uffici;
 - f. l'adozione dei provvedimenti di spesa per quanto di sua competenza;
 - g. l'esercizio di tutte le altre funzioni definite dalla normativa vigente, dallo Statuto e dal Regolamento.

6. Il Direttore Amministrativo può delegare il funzionario più alto in servizio allo svolgimento di funzioni stabilite. In caso di cessazione del Direttore amministrativo, le funzioni vengono svolte dal funzionario di livello più alto in servizio.

Art. 25

Pianta organica del personale non docente

1. Il Consiglio di Amministrazione definisce, nel rispetto della normativa vigente e nei limiti di bilancio, la pianta organica del personale non docente necessario al perseguimento dei propri fini istituzionali.
2. Il Consiglio di Amministrazione delibera la pianta organica, previo parere del Consiglio Accademico, del Nucleo di valutazione e del Direttore Amministrativo, ed è soggetta a revisioni periodiche per tenere conto delle esigenze sopravvenute.
3. E' vincolante il riferimento alla pianta organica per l'attribuzione di personale alle singole strutture o uffici e per la determinazione delle relative qualifiche, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente e dalla contrattazione nazionale collettiva.

Art. 26

Organizzazione e bilancio

1. L'amministrazione dell'Accademia è ordinata alla realizzazione dei compiti della stessa nel suo complesso, sul piano della gestione amministrativa tecnica e finanziaria, secondo gli obiettivi e i programmi stabiliti dal Consiglio Accademico e dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 27

Strutture di servizio e di supporto

1. Fermo restando la peculiarità didattica dei laboratori, essi sono da considerarsi strutture di servizio al pari della biblioteca, dell' auditorium, della pinacoteca, e di quant'altro afferente il supporto logistico dell'attività formativa, di ricerca e di produzione dell' Accademia.
2. I laboratori, la biblioteca, l'auditorium e la pinacoteca sono strutture dedicate alle esigenze della ricerca e della didattica, hanno il compito primario di garantire al personale docente, agli studenti e, secondo regole definite, al pubblico, l'accesso diretto alle fonti di informazione

mediante la ricerca, l'acquisizione, la conservazione, lo sviluppo del patrimonio di testi, opere artistiche, attrezzature e documenti.

3. Le strutture di servizio e di supporto sono dotate di personale di servizio qualificato e regolamentate appositamente per la gestione, l'organizzazione ed il funzionamento, ai sensi di quanto stabilito all'art.12 comma 3 del presente Statuto.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 28 **Compensi**

1. Con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono stabiliti i limiti dei compensi spettanti agli organi di cui all'art. 13 del presente statuto.

Art. 29 **Anno Accademico e decorrenza dei mandati**

1. L'anno accademico inizia il primo di novembre e termina il 31 ottobre dell'anno successivo. L'inizio delle lezioni è fissato dal Consiglio Accademico.
2. Tutti i mandati elettivi hanno decorrenza dalla data di inizio dell'anno accademico.

Art. 30 **Revisioni dello Statuto e dei regolamenti di autonomia dell'Accademia**

1. Possono avanzare proposte di revisione dello Statuto e dei regolamenti di autonomia dell'Accademia il Presidente del C.d.A. e il Direttore, inoltre i componenti del Consiglio Accademico ed quelli del Consiglio di Amministrazione, quest'ultimi nella misura non inferiore ai due terzi degli aventi diritto.
2. La revisione segue l'iter di approvazione previsto dal D.P.R. 132/03 art. 7, comma 6, lett. a).

Art. 31 **Scadenza mandati**

1. In caso di dimissioni del componente elettivo degli organi di governo, la sostituzione avviene entro quarantacinque giorni dalla presa d'atto delle dimissioni dello stesso all'organo competente ed il subentrante rimane in carica fino al termine del triennio in corso.

2. Decade dal mandato chiunque non partecipi senza motivata giustificazione per più di tre volte consecutive ovvero sia assente ingiustificato alla maggioranza delle sedute annuali degli organi di cui è membro eletto o designato. Sono esclusi dalla presente decadenza i componenti degli organi collegiali di nomina ministeriale e di diritto.

art.32

Rinvio alla legge

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme di legge.

INDICE

TITOLO I – NORME GENERALI

- Art. 1 – Principi
- Art. 2 – Libertà di ricerca e di insegnamento
- Art. 3 – Accordi di collaborazione
- Art. 4 – Finanziamenti
- Art. 5 – Principi di organizzazione e amministrativi
- Art. 6 – Libertà di associazione e di riunione e uso degli spazi accademici
- Art. 7 – Principi di comportamento
- Art. 8 – Attività culturali e sportive

TITOLO II – AUTONOMIA STATUTARIA

- Art. 9 – Statuto
- Art.10 – Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità
- Art.11 – Regolamento didattico
- Art.12 – Altri regolamenti

TITOLO III – Organi istituzionali

- Art.13 – Definizione
- Art.14 – Il Presidente
- Art.15 – Il Direttore
- Art.16 – Il Consiglio di Amministrazione
- Art.17 – Il Consiglio Accademico
- Art.18 – Il Collegio dei Revisori dei conti
- Art.19 – Il Nucleo di valutazione
- Art.20 – Il Collegio dei Professori
- Art.21 – La Consulta degli Studenti

TITOLO IV – Organizzazione didattica e di ricerca artistica

- Art.22 – Criteri generali

TITOLO V – Organizzazione amministrativa e dei servizi

- Art. 23 – Indirizzi della gestione amministrativa
- Art. 24 – Direttore Amministrativo
- Art. 25 – Pianta organica del personale non docente
- Art. 26 – Organizzazione e bilancio
- Art. 27 – Strutture di servizio e di supporto

TITOLO VI – Disposizioni finali

- Art.28 – Compensi
- Art.29 – Anno accademico e decorrenza dei mandati
- Art.30 – Revisione dello Statuto e dei Regolamenti dell'autonomia dell'Accademia
- Art.31 – Scadenza dei mandati
- Art.32 – Rinvio alla legge